

21/09/2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ITALIANA ETHICAL HR"

(Associazione Professionale ex Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, un'associazione professionale denominata **"Associazione Italiana Ethical HR"** (di seguito indicata come "Associazione").

L'Associazione si configura a tutti gli effetti come Associazione Professionale non regolamentata di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e applica la relativa disciplina in tutte le proprie attività, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trani (BT). Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, non configurandosi tale atto come modifica del presente Statuto, poiché lo Statuto indica unicamente il Comune di riferimento. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso è invece di competenza dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di istituire e sopprimere uffici, sedi operative, delegazioni e succursali in Italia e all'estero; fermo restando che l'istituzione di strutture stabili all'estero di rilevanza strategica è subordinata all'approvazione dell'Assemblea.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione è un'organizzazione autonoma, libera, senza scopo di lucro. Essa ha lo scopo di valorizzare le competenze dei professionisti operanti nel settore delle Risorse Umane, della Governance Etica e degli Ecosistemi ISO, promuovendo la formazione continua, garantendo la qualità delle prestazioni professionali e tutelando i cittadini consumatori ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ad associati, amministratori, dipendenti o collaboratori.

Art. 4 – Oggetto sociale e attività

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso le seguenti attività principali:

1. **Promozione della cultura delle risorse umane, del lavoro etico e del benessere organizzativo:** promuovere la cultura della gestione etica del capitale umano, della sostenibilità aziendale e dello sviluppo organizzativo e psicosociale dei lavoratori.

2. Qualificazione professionale e tutela dei consumatori (L. 4/2013): garantire la qualità e la qualificazione professionale degli iscritti, istituire e gestire il Registro Professionale, ed erogare le relative attestazioni di qualità, tutelando gli utenti e i consumatori ai sensi e per gli effetti della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche mediante l'attivazione dello Sportello di Garanzia.

3. Standardizzazione e normativa tecnica (UNI/ISO/PdR): valorizzare l'adozione, l'applicazione, la diffusione e l'audit delle normative tecniche nazionali e internazionali (UNI, ISO, Prassi di Riferimento UNI/PdR) in materia di gestione delle risorse umane (es. ISO 30414), parità di genere (UNI/PdR 125), salute mentale e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45003).

4. Formazione continua e ricerca scientifica: promuovere la formazione continua, l'aggiornamento permanente, la ricerca scientifica e l'alta formazione nel settore delle Risorse Umane (HR), anche mediante la propria struttura formativa interna "Università Popolare Ethical Management Institute" (EMI).

5. Advocacy e sensibilizzazione: promozione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di risorse umane, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto del lavoro, lavoro etico, filosofia e pedagogia del lavoro.

6. Editoria e comunicazione: produzione, promozione e distribuzione di prodotti editoriali cartacei e digitali, organizzazione di eventi pubblici e privati, fisici e digitali, su scala nazionale e internazionale, in materia di diritto e cultura del lavoro, risorse umane, inclusione e sostenibilità.

Art. 5 – Università Popolare Ethical Management Institute (EMI)

Per il perseguimento delle finalità di formazione, aggiornamento continuo e sviluppo della cultura del lavoro etico, l'Associazione costituisce al proprio interno una struttura formativa denominata "Università Popolare Ethical Management Institute" (in breve EMI). L'espressione "Università Popolare" è utilizzata nel significato proprio delle iniziative di educazione permanente e degli adulti e non identifica un'istituzione del sistema universitario nazionale: EMI non è un'università ai sensi della normativa vigente, non rilascia titoli accademici né titoli aventi valore legale, e le attestazioni da essa rilasciate hanno valenza esclusivamente associativa e formativa interna.

L'Università Popolare EMI opera come centro di formazione permanente per gli associati e per i terzi, erogando percorsi didattici, seminari, master e moduli formativi valevoli ai fini dell'acquisizione e del mantenimento dei Crediti Formativi Associativi (CFA).

L'organizzazione, l'ordinamento didattico e il funzionamento di EMI sono disciplinati da un apposito Regolamento Didattico e Formativo, deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 – Requisiti di ammissione e categorie di associati

L'Associazione ha carattere aperto. Possono fare domanda di ammissione le persone fisiche e gli enti che condividano le finalità dell'Associazione.

Gli associati, denominati anche "Soci", si dividono in:

a) **Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

b) **Soci Professionisti:** i professionisti che, in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione stabiliti dal Regolamento Interno, richiedono l'iscrizione al Registro Professionale ai sensi della L. 4/2013.

c) **Soci Ordinari:** coloro che aderiscono all'Associazione per sostenerne le attività e fruire dei servizi culturali e formativi.

Art. 7 – Registro Professionale e Qualificazione (ex L. 4/2013)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, l'Associazione istituisce e tiene il Registro Professionale degli HR Director, Consulenti e Specialisti di Sviluppo Organizzativo (di seguito, il "Registro Professionale").

Il Registro Professionale è articolato in Sezioni e Indirizzi di specializzazione (HR DIRECTOR/C-LEVEL/ETHICAL LEADERSHIP, Specialisti ISO e Sistemi di Gestione, Auditor/Valutatori/Risk Assessment).

L'iscrizione al Registro, il mantenimento della qualifica, le modalità di verifica della formazione continua e i requisiti d'accesso sono disciplinati dal Regolamento del Registro Professionale, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione rilascia ai propri iscritti in regola con i requisiti previsti l'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della L. 4/2013.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, secondo criteri coerenti con le finalità e le attività dell'Associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Il pagamento della quota associativa perfeziona l'instaurazione del rapporto.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, adeguatamente motivata. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile, salvo che non sia appositamente convocata.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di esaminare i libri sociali con le modalità, nei termini e nei limiti di cui all'art. 23, di essere informati sui programmi e sull'attività dell'Associazione e di frequentare i locali e le piattaforme digitali sociali.

Ciascun associato può rappresentare in Assemblea, mediante delega, non più di tre associati. La delega deve essere conferita in forma scritta, anche mediante strumenti digitali equivalenti che ne garantiscano l'autenticità, e deve essere depositata prima dell'inizio della seduta assembleare secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di corrispondere regolarmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è strettamente personale, non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione o perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato.

Art. 10 – Elettorato e anzianità di iscrizione

Hanno diritto di voto in Assemblea e possono candidarsi alle cariche sociali, fatta salva la prima composizione degli organi operata in sede di atto costitutivo, soltanto gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno dodici mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale corrente, salvi i più stringenti requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente previsti dall'art. 17.

In caso di regolarizzazione della morosità, i diritti elettorali sono ripristinati con effetto immediato, salvo diversa previsione del regolamento interno.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato e modalità di ricorso

La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione. Costituisce causa di esclusione anche l'adozione, all'esito del procedimento di cui all'art. 25, del provvedimento sanzionatorio più grave previsto dal Codice Deontologico. La cancellazione dal Registro Professionale non comporta di per sé la perdita della qualifica di associato. Il recesso è esercitabile in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento della comunicazione.

La morosità si verifica qualora l'associato non provveda al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo; la decadenza è constatata e deliberata dal Consiglio medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che tenga un comportamento gravemente contrario agli scopi sociali, allo Statuto, ai regolamenti o alle norme di legge, ovvero che arrechi danni morali o materiali ingiustificati all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo notifica il provvedimento di esclusione o di decadenza per morosità entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, mediante PEC o raccomandata A/R all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'associato può proporre ricorso scritto all'Assemblea entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica, indirizzato all'Assemblea degli associati. L'Assemblea esamina il ricorso e delibera in modo definitivo nella prima convocazione utile, garantendo il pieno diritto di difesa dell'interessato.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI E FUNZIONAMENTO

Art. 12 – Organi dell'Associazione



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Comitato dei Fondatori (organo di garanzia);
- il Comitato Tecnico-Scientifico (CTeS);
- l'Organo di Vigilanza sull'osservanza del Codice Deontologico, di cui all'art. 25;
- l'Organo di Controllo, nei casi e nei termini di cui all'art. 21.

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai quali l'Assemblea può riconoscere un compenso determinato all'atto della nomina, e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Assemblea degli associati: funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa si compone di tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli associati presenti. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di sua inerzia, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente ovvero, in difetto, direttamente dagli associati richiedenti con le medesime formalità di cui al presente comma. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e le modalità di collegamento, inviata tramite

posta elettronica o strumenti digitali equivalenti a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ciascun associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo il proprio indirizzo di posta elettronica e a mantenerne aggiornata la registrazione. La convocazione si intende validamente effettuata con l'invio all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con prova dell'invio a carico dell'Associazione. In caso di impossibilità tecnica documentata, la convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Associazione con il medesimo termine di preavviso.

Per le assemblee aventi all'ordine del giorno lo scioglimento, la fusione, la scissione, la modifica dello Statuto o la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il preavviso di convocazione è di almeno venti giorni.

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, in presenza o in forma mista, a condizione che siano garantiti, con mezzi idonei, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e in tempo reale alla discussione e alla votazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'Assemblea: elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne delibera la revoca nei limiti e con le modalità di cui al comma successivo; approva le linee generali del programma e il bilancio di esercizio; delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sui ricorsi degli associati; nomina, ove opportuno o previsto dalla legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; modifica o abroga i regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame.

La revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata dall'Assemblea esclusivamente per giusta causa, intendendosi per tale la grave violazione dei doveri d'ufficio, il compimento di atti pregiudizievoli per l'Associazione o la sopravvenuta incompatibilità con la carica. La proposta di revoca è iscritta all'ordine del giorno con indicazione specifica dei motivi ed è comunicata all'interessato almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea; all'interessato è in ogni caso garantito il diritto di essere ascoltato dall'Assemblea e di presentare controdeduzioni scritte prima della votazione. La deliberazione di revoca è validamente assunta, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. Ove la proposta riguardi il componente che ricopre la carica di Presidente, essa è altresì comunicata al Comitato dei Fondatori, che può rendere parere non vincolante ai sensi dell'art. 18; resta ferma la competenza del Consiglio Direttivo a deliberare la revoca dalla sola carica di Presidente ai sensi dell'art. 15.

Art. 14 – Maggioranze assembleari e modifiche statutarie

Salvo quanto previsto dall'art. 13 per la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e a maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, sempre a maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti (75%) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo meno di otto giorni dopo la prima, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (75%) degli associati aventi diritto di voto, in conformità al principio di cui all'art. 21, comma 3, del Codice Civile, qui espressamente richiamato in via convenzionale ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile. L'Assemblea per lo scioglimento è appositamente convocata con il preavviso rinforzato di cui all'art. 13.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto. Il Consiglio è così articolato: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri.

Una volta eletto, il Consiglio si riunisce immediatamente in prima seduta per eleggere il Presidente ai sensi dell'art. 17 e per attribuire tra i propri membri le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Segretario cura la convocazione degli organi, la redazione e la conservazione dei verbali e la tenuta dei libri sociali; il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria, cura la tenuta delle scritture contabili e predispone gli elementi per la redazione del bilancio di esercizio. Le due cariche possono essere cumulate in capo al medesimo componente con delibera del Consiglio Direttivo; in tal caso il componente rimasto privo di incarico specifico assume le funzioni di Consigliere.

A decorrere dal primo rinnovo successivo alla costituzione, i componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente si rinnovano per metà ogni due anni, secondo un ordine di rotazione stabilito dall'Assemblea in occasione della prima elezione rilevante a tal fine, fermo restando il mandato quadriennale di ciascun componente eletto o confermato in ciascun turno. A tal fine, in sede di prima applicazione del meccanismo di rotazione, che ha luogo in sede di

atto costitutivo, all'atto della prima composizione degli organi, l'Assemblea attribuisce a uno dei due gruppi di componenti un mandato della durata di due anni, in deroga alla durata quadriennale ordinaria di cui al presente comma, al solo scopo di disallineare i due gruppi; i mandati successivi di entrambi i gruppi hanno invece durata piena di quattro anni, secondo la cadenza biennale di rotazione così determinata. Il mandato del Presidente non è soggetto al meccanismo di rinnovo parziale di cui al presente comma: esso ha durata piena di quattro anni decorrenti dall'elezione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17; il Presidente uscente è rieleggibile a componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, salve le competenze espressamente riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto; provvede alla redazione e alla presentazione all'Assemblea del bilancio di esercizio; determina l'ammontare delle quote associative annuali e i termini per il loro versamento. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti originariamente eletti, il Consiglio può procedere alla cooptazione del sostituto, che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale delibera sull'eventuale conferma per il periodo residuo del mandato. Ove la vacanza riguardi il componente che ricopre la carica di Presidente, il Consiglio provvede sia alla cooptazione del sostituto sia all'elezione del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 17. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Presidente o, in caso di sua assenza o cessazione, il Vicepresidente convoca immediatamente l'Assemblea per procedere alla nomina dell'intero Consiglio.

In materia di conflitto di interessi si applica la disciplina del Codice Civile: l'amministratore che, in una determinata operazione, abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve darne immediata notizia agli altri amministratori e astenersi dalla relativa deliberazione.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche in forma digitale, contenente l'ordine del giorno, inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza, in presenza o in forma mista, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti e il loro effettivo ed equivalente diritto di intervento e di voto.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nell'apposito libro delle adunanze del Consiglio.

Art. 17 – Il Presidente

La prima nomina del Presidente è effettuata in sede di atto costitutivo. Per i mandati successivi, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, nella prima riunione successiva al rinnovo integrale del Consiglio ovvero, alla scadenza naturale del mandato presidenziale o in caso di sua cessazione anticipata, nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Presidente dura in carica quattro anni dalla propria elezione e comunque fino all'elezione del successore; il suo mandato non è inciso dai turni di rinnovo parziale del Consiglio Direttivo di cui all'art. 15, i quali non comportano né la decadenza del Presidente né l'obbligo di procedere a una nuova elezione presidenziale.

Può essere eletto alla carica di Presidente il componente del Consiglio Direttivo che, alla data della propria elezione a consigliere, sia iscritto nel libro degli associati da almeno due anni e abbia ricoperto, per almeno un mandato precedente, la carica di componente del Consiglio Direttivo. Tali requisiti non si applicano in sede di prima composizione degli organi operata con l'atto costitutivo. Qualora nessun componente del Consiglio Direttivo in carica possieda i requisiti di cui al primo periodo, il Consiglio elegge comunque il Presidente tra i propri componenti con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.

Ove nella prima votazione nessun candidato consegua la maggioranza richiesta, si procede a una seconda votazione tra i due candidati più votati; risulta eletto il candidato che consegua tale maggioranza. Ove anche la seconda votazione non dia esito, essa è ripetuta nella riunione immediatamente successiva, da tenersi entro quindici giorni; in caso di ulteriore mancata elezione prevale il candidato uscente, ove ricandidato, e in mancanza il componente con maggiore anzianità di iscrizione nel libro degli associati.

Il Presidente uscente è rieleggibile, senza limiti al numero di mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti e l'esercizio dei poteri di rappresentanza fino all'insediamento del successore eletto dal Consiglio Direttivo, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni; decorso

inutilmente tale termine, le funzioni di rappresentanza sono esercitate dal Vicepresidente, il quale convoca senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

La revoca del Presidente prima della scadenza del mandato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo esclusivamente per giusta causa, intendendosi per tale la grave violazione dei doveri d'ufficio, il compimento di atti pregiudizievoli per l'Associazione o la sopravvenuta incompatibilità con la carica.

La relativa delibera richiede il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica diversi dal Presidente, il quale non è computato né ai fini del quorum costitutivo né ai fini di quello deliberativo; la riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza di tali componenti.

L'iscrizione della proposta di revoca all'ordine del giorno del Consiglio può essere richiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto ovvero da almeno due componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di sua inerzia, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente. La proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno con indicazione specifica dei motivi, comunicati al Presidente almeno quindici giorni prima della riunione; al Presidente è in ogni caso garantito il diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo e di presentare controdeduzioni scritte prima della votazione.

La revoca comporta la cessazione dalla carica di Presidente, ferma restando la qualità di componente del Consiglio Direttivo; il Consiglio procede all'elezione del nuovo Presidente nella medesima riunione o in quella immediatamente successiva. La cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa e ivi compresa la revoca deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, comporta di diritto la cessazione dalla carica di Presidente.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza della carica del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Vicepresidente, con i medesimi poteri del Presidente. In caso di vacanza definitiva della carica, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo entro trenta giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente ai sensi del presente articolo.

Art. 18 – Il Comitato dei Fondatori e l'organo di garanzia

Il Comitato dei Fondatori è organo di garanzia dei valori ideali e identitari dell'ente. Esso è composto dai Soci Fondatori. Il Comitato è presieduto, in sede di prima applicazione, dal Socio Fondatore Lorenzo Tedeschi. In caso di cessazione, il Comitato elegge il proprio Presidente tra i Soci Fondatori residui, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto. Qualora vengano meno tutti i Soci Fondatori, il Comitato dei Fondatori si intende sciolto e le

funzioni di parere ad esso attribuite dal presente Statuto sono esercitate dal Comitato Tecnico-Scientifico, restando ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea.

Il Comitato dei Fondatori esprime parere obbligatorio ma non vincolante, da rendersi entro quindici giorni dalla richiesta, sulle proposte di variazione o modifica dell'oggetto sociale e delle attività istituzionali di cui all'art. 4, nonché sulle decisioni strategiche riguardanti la tutela, l'utilizzo o la concessione del marchio editoriale e associativo. Decorso inutilmente tale termine, l'organo competente può procedere.

Il parere del Comitato dei Fondatori, unitamente all'indicazione della sua natura non vincolante, è allegato alla documentazione trasmessa agli associati in occasione della convocazione dell'Assemblea. In caso di parere negativo, il Presidente dell'Assemblea ne dà lettura prima della votazione. Restano ferme la sovranità dell'Assemblea e l'inderogabilità delle competenze ad essa attribuite dal Codice Civile e dal presente Statuto.

La proposta di revoca del Presidente ai sensi dell'art. 17 è comunicata, contestualmente alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, al Comitato dei Fondatori, il quale può rendere un parere non vincolante entro quindici giorni dalla comunicazione. Il parere, ove reso, è allegato alla documentazione trasmessa ai componenti del Consiglio Direttivo in occasione della convocazione della riunione; decorso inutilmente il termine, l'iter prosegue comunque, senza che l'assenza del parere ne pregiudichi la validità.

Art. 19 – Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTeS)

Il Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito anche "CTeS") è l'organo di garanzia della qualità formativa, scientifica e professionale dell'Associazione. Esso garantisce il rigore e la conformità delle attività dell'ente in materia di risorse umane, benessere organizzativo e attestazione professionale ai sensi della L. 4/2013.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dal Consiglio Direttivo tra professionisti, docenti universitari, esperti di comprovata competenza nel settore HR, della formazione o della tutela dei consumatori. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi non possono ricoprire contestualmente la carica di componente del Consiglio Direttivo. Il Comitato individua al proprio interno un Presidente. Il Comitato delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei presenti; di ogni seduta è redatto verbale. In caso di cessazione di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione entro sessanta giorni e il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante, da rendersi entro quindici giorni dalla richiesta, sulle seguenti materie:

a) proposte di adozione e modifica dei Regolamenti interni del Registro Professionale, della Formazione Continua (CFA) e del Codice Deontologico;

b) definizione dei requisiti di accesso, mantenimento e qualificazione specialistica per i soci professionisti iscritti ai diversi Indirizzi del Registro Professionale (L. 4/2013);

c) validazione scientifica dei programmi di formazione continua erogati tramite l'Università Popolare Ethical Management Institute (EMI);

d) adozione e aggiornamento degli standard e delle normative tecniche di riferimento (es. UNI, ISO, PdR).

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'organo richiedente (Consiglio Direttivo o Assemblea) può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, unitamente all'indicazione della sua natura non vincolante, è allegato alla documentazione trasmessa agli organi deliberanti o agli associati in occasione della convocazione dell'Assemblea, nei casi di loro competenza. In caso di parere negativo, il Presidente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo ne dà lettura integrale prima della votazione.

Restano ferme la sovranità dell'Assemblea, la responsabilità gestionale del Consiglio Direttivo e l'inderogabilità delle competenze ad essi attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Il Comitato Tecnico-Scientifico si pronuncia esclusivamente sui profili tecnici, scientifici e di qualità formativa e professionale; i profili valoriali e identitari e quelli relativi alla tutela e all'utilizzo del marchio restano riservati al Comitato dei Fondatori ai sensi dell'art. 18, salvo quanto previsto dal medesimo art. 18 per il caso di scioglimento di tale Comitato. Ove una medesima proposta incida su entrambi gli ambiti, i pareri sono richiesti contestualmente e resi entro il medesimo termine di quindici giorni, ciascuno nei limiti della rispettiva competenza.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, costituito dal rendiconto economico-finanziario, e lo mette a disposizione degli associati presso la sede sociale o con idonee modalità telematiche almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea degli associati approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 13.

Art. 21 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Assemblea può deliberare la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. La nomina è in ogni caso obbligatoria qualora ciò sia previsto da norme di legge imperative applicabili alle associazioni non riconosciute di diritto privato, ovvero quando l'Assemblea ne

ravvisi l'opportunità per garantire la trasparenza e la corretta gestione dell'ente. Il componente dell'Organo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti dell'Organo collegiale, è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Essi non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo né essere legati all'Associazione da rapporti di lavoro subordinato o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. In materia di conflitto di interessi si applica la disciplina del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla rispondenza delle attività svolte agli scopi istituzionali e di qualificazione professionale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'Assemblea può altresì nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro, attribuendogli la revisione legale dei conti e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale. La nomina del Revisore Legale è comunque obbligatoria nei soli casi espressamente contemplati dalla legge per le associazioni di diritto privato.

Art. 22 – Volontari e lavoratori

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può avvalersi delle prestazioni volontarie dei propri soci o stipulare contratti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione professionale con soci o terzi, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 23 – Libri sociali e trasparenza

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori: a) il libro degli associati, suddiviso per categorie di soci (Fondatori, Professionisti, Ordinari); b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 25.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Vigilanza, tenuti a cura dei rispettivi organi.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo garantisce l'accesso presso la sede legale dell'Associazione o tramite idonee modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.

Art. 24 – Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare in modo più dettagliato il funzionamento dell'Associazione, le procedure di accesso ai libri sociali, l'utilizzo del marchio e ogni altro aspetto organizzativo non direttamente regolato dal presente Statuto.

I regolamenti interni non possono derogare alle disposizioni del presente Statuto né alle norme di legge inderogabili. In caso di contrasto tra il regolamento interno e il presente Statuto, prevale quest'ultimo.

I regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo sono portati a conoscenza di tutti gli associati entro trenta giorni dalla loro adozione, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea può, con delibera adottata a maggioranza semplice, modificare o abrogare i regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Codice Deontologico, vigilanza sulla condotta e Sportello di Garanzia

L'Associazione adotta un Codice Deontologico che disciplina i doveri di condotta, correttezza, diligenza e aggiornamento degli associati nell'esercizio dell'attività professionale, con espressa indicazione delle sanzioni applicabili. Il Codice è deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico ai sensi dell'art. 19, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.

La vigilanza sull'osservanza del Codice Deontologico è affidata a un Organo di Vigilanza composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti di adeguata competenza che non ricoprano cariche nel Consiglio medesimo. L'Organo di Vigilanza dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili; esso opera nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell'interessato e propone al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compresa la sospensione o la cancellazione dal Registro Professionale. Contro i provvedimenti adottati è ammesso ricorso all'Assemblea con le modalità e nei termini di cui all'art. 11.

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, l'Associazione istituisce lo Sportello di Garanzia, quale sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti possono ottenere informazioni sull'attività professionale in generale e sugli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché presentare segnalazioni e reclami relativi alla condotta degli associati. Lo Sportello riceve e istruisce le segnalazioni e le trasmette all'Organo di Vigilanza per i provvedimenti di competenza. I recapiti, il funzionamento e i termini di risposta dello Sportello sono disciplinati con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e pubblicati sul sito istituzionale.

L'Associazione pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale, in forma accessibile al pubblico, lo Statuto, il Codice Deontologico, la struttura organizzativa, l'elenco degli iscritti al Registro Professionale, i requisiti per la partecipazione, il funzionamento dello Sportello di Garanzia e il modello dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 26 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3, le risorse economiche e le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative annuali e contributi d'iscrizione corrisposti dagli associati;

b) diritti di segreteria, contributi d'iscrizione, qualificazione e mantenimento annuale al Registro Professionale (L. 4/2013), nonché corrispettivi per il rilascio delle relative attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della L. 4/2013;

c) proventi derivanti dall'erogazione di corsi di formazione professionale, aggiornamento permanente (CFA), master, seminari ed eventi formativi promossi e organizzati dall'Associazione, anche tramite la propria struttura interna "Università Popolare Ethical Management Institute" (EMI);

d) contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, eredità, legati e lasciti destinati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione;

e) proventi derivanti da convenzioni, contratti, collaborazioni e finanziamenti pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;

f) entrate derivanti da attività editoriali, di pubblicazione e divulgazione scientifica, eventi, convegni e prestazioni di servizi professionali coerenti con le finalità associative e con la qualificazione delle competenze degli associati;

g) ogni altra entrata o provento legittimamente acquisito ai sensi del Codice Civile e delle normative vigenti per le associazioni di diritto privato.

Art. 27 – Marchio editoriale e associativo

La denominazione, i loghi, la testata editoriale e gli altri segni distintivi dell'Associazione, compresi i marchi e le denominazioni riferibili all'Università Popolare "Ethical Management Institute" (EMI), al Registro Professionale (L. 4/2013) e ai relativi sigilli o bollini di attestazione di qualità professionale, sono di titolarità esclusiva dell'Associazione. L'ente ne cura la registrazione, la tutela giuridica e la valorizzazione.

Tutti i marchi e i segni distintivi di cui al presente articolo costituiscono beni immateriali del patrimonio dell'Associazione e ne seguono l'identica destinazione patrimoniale.

La gestione e l'utilizzo ordinario dei marchi sono di competenza del Consiglio Direttivo, che ne disciplina l'impiego operativo attraverso apposito Regolamento sull'Uso del Marchio e dei Loghi Associativi. Tale regolamento definisce, in particolare:

a) le condizioni e i limiti con cui i Soci Professionisti iscritti al Registro Professionale (L. 4/2013) possono utilizzare il logo associativo o l'attestato di qualificazione sulla propria documentazione professionale e informativa;

b) le modalità di utilizzo del brand e del logo dell'Università Popolare Ethical Management Institute (EMI) per le attività didattiche, formative e di pubblicazione scientifica o editoriale.

Sono riservate all'Assemblea le decisioni concernenti la concessione in uso a terzi del marchio, la sua cessione, la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esso e ogni sua modifica sostanziale. Su tali decisioni l'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti (75%) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Tale deliberazione è preceduta dal parere obbligatorio non vincolante del Comitato dei Fondatori, reso ai sensi dell'art. 18. Restano ferme la sovranità dell'Assemblea e l'inderogabilità delle competenze ad essa attribuite dal Codice Civile e dal presente Statuto.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità pubblica, su deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di cui all'art. 14 e in conformità alle norme di legge applicabili, restando in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione, anche indiretta, in favore di associati, amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Art. 29 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di diritto privato.

Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione, al quale si rinvia per luogo, data e sottoscrizioni.



21/09/2026